



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PROF. GIUSEPPE COSTANTINO SOZ"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado

Telefono e fax 0832/757637

e-mail leic869001@istruzione.it *posta certificata* leic869001@pec.istruzione.it

Via Elia, 103 – 73019 TREPUIZZI (LE) – C.F. 80012180750

www.ic1trepuzzi.edu.it

PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Approvato dal Collegio dei Docenti il 16.09.2021 con delibera n. 4, e adottato dal Consiglio di Istituto il 16.09.2021 con delibera n. 2

Integrato e adottato dal Consiglio di Istituto il 14.10.2021, con delibera n. 3

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente documento, che integra il Regolamento di Istituto per l'a.s. 2021/2022 e comunque fino al termine dell'emergenza sanitaria, individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività della scuola e, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il presente Regolamento ha validità dall'1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per l'anno scolastico 2021/2022 e comunque fino al termine dell'emergenza sanitaria, e può essere modificato dal Consiglio anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola e su altri canali della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di *smart working*, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- a) effettuino la misurazione della temperatura del personale (ad ogni accesso) e degli alunni (ove se ne ravvisi la necessità);
- b) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- c) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese gli strumenti e i giochi;
- d) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati;
- e) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- f) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte di tutti;

4. in relazione alle nuove disposizioni in materia di sicurezza anti-contagio, l'istituto provvede ad integrare e ad aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza¹;

a) Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la

¹ Cfr. "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)", documento del Ministero dell'Istruzione del 14/08/2021.

comparsa di possibili casi di contagio, e a contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni.

5. I docenti vigilano sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

a) per “**pulizia**” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

b) per “**sanificazione**” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

c) il coronavirus **SARS-CoV-2** si trasmette tramite *droplet*, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I *droplet* possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato, possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

d) sono **sintomi** riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura dai 37,5°C in su, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;

e) per “**contatto stretto con un caso di COVID-19**” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:

- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
- restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso e a esigua distanza, anche indossando la mascherina;
- restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
- viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione;

f) per “**contatto a basso rischio**” si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

g) la **quarantena** si attua nei confronti di una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

In caso di **soggetto vaccinato da almeno 14 giorni**, a seguito di evidenza di contatto stretto si deve comunque iniziare la quarantena, che però può essere interrotta dopo soli **7 giorni** a fronte di un tampone nasofaringeo antigenico o molecolare risultato negativo. Il periodo di quarantena può comunque essere interrotto dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di

esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.

In generale, la quarantena è disposta per un periodo che va da un minimo di **7** ad un massimo di **14 giorni**. Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **sogetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

Per i dettagli, si rimanda alla **tabella 1** in allegato.

h) per “**isolamento fiduciario**” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura **14** giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Per i dettagli, si rimanda alle **tabella 2** in allegato.

i) **differenza tra “isolamento” e “quarantena”**: l'isolamento si riferisce ai pazienti con accertata diagnosi da SARS-CoV-2 (e dunque un esito positivo al tampone), mentre la quarantena si riferisce ai soggetti a cui ancora non è stata diagnosticato il virus, ma che si trovano in un periodo di incubazione in cui il virus potrebbe svilupparsi.

l) per “**sorveglianza attiva**” si intende una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

m) per “**persona fragile COVID-19**” si intende una persona anziana o affetta da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita (*art 3, c.1, l.b DPCM 8 marzo 2020*). Allo stato attuale il Ministero della salute indica le persone anziane di età superiore ai 70 anni e quelle con patologie preesistenti, come ipertensione arteriosa, problemi cardiaci, diabete, malattie respiratorie croniche, cancro e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamento con farmaci immunosoppressori) come soggetti che hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia².

Art. 4 – Attività educativa e scolastica in presenza

1. L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 111 del 06/08/2021 - “... *al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica*” - dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “*sono svolti in presenza*”. Non escludendo la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche, per il tempo strettamente necessario, l'Istituto assicurerà il diritto allo studio dei propri alunni/e attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate in tutto l'Istituto le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°³.

3. Ci si potrà avvalere delle forme ordinamentali di flessibilità derivanti dall'autonomia, previa delibera degli Organi collegiali competenti, come ad esempio:

- riconfigurazione dei gruppi-classe in gruppi diversi;

² Fonte: www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/ - 04/09/2020.

³ Cfr. il D.L. 111 del 6 agosto 2021 – Misure urgenti Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

- frequenza scolastica in turni differenziati;
- diversa modulazione settimanale del tempo scuola.

Art. 5 – Certificazione verde COVID-19

1. Come stabilito dal **D.L. 10 settembre 2021, n.122**⁴:

- a) dall'11 settembre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque** (personale scolastico, genitori, soggetti terzi etc.) accede alle strutture dell'Istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19;
- b) la disposizione di cui al punto a) non si applica ai bambini e agli alunni/e;
- c) la disposizione di cui al punto a) non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- d) il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo punto a);
- e) nel caso in cui l'accesso alle strutture da parte di soggetti terzi sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al punto a), oltre che dal Dirigente Scolastico, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
- f) la violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi della normativa vigente⁵.

Art. 6 – Disposizioni generali

1. Le precondizioni per la presenza a scuola di alunni, personale ed eventuali esterni sono:

- a) l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- b) si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente;
- c) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e comunque in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, ivi incluso l'obbligo di indossarla nei locali chiusi;
- d) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, tutti i locali della scuola, compresi i corridoi, gli uffici e gli ambienti di servizio. Per ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, odori, batteri, virus etc.) e, conseguentemente, per contenere il rischio di esposizione e

⁴ D.L. 10 settembre 2021, n. 122. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134)

⁵ Dal 13 settembre 2021 è attiva la Piattaforma nazionale per il controllo della certificazione verde COVID-19.

contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

5. Sono sospesi fino a nuove disposizioni le visite didattiche e i viaggi di istruzione, fatta eccezione per le uscite sul territorio in luoghi raggiungibili a piedi.

Art. 7 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. Dall'11 settembre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque** (personale scolastico, genitori, soggetti terzi etc.) accede alle strutture dell'Istituto (ambienti interni, spazi esterni adiacenti etc.) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (vedi "art. 5 - Certificazione verde COVID-19" del presente regolamento);

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

4. L'ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

5. È istituito e tenuto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

6. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19.

7. Il personale scolastico autorizzato procede al controllo della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà pari o superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso agli edifici scolastici. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8. È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle alunne e degli alunni:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

10. Viene ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente "Protocollo di Sicurezza Covid-19", nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- **chiunque** (personale scolastico, genitori, soggetti terzi etc.) accede alle strutture dell'Istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 ai sensi del **D.L. 10 settembre 2021, n.122**;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina chirurgica durante tutta la permanenza all'interno della struttura⁶.

Art. 8 - Il ruolo di alunni e famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le alunne e gli alunni devono monitorare costantemente il proprio stato di salute negli ambiti della propria vita personale e sociale. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che in maniera programmata secondo le disposizioni del Dirigente scolastico o del Referente.

⁶ Cfr. "Protocollo d'intesa" del Ministero dell'Istruzione del 14/08/2021, documento citato.

3. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Dal 20 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza.

5. Non è consentito ai familiari l'accesso all'edificio, se non per casi di emergenza.

6. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

Art. 9 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori, transiti, ingressi, uscite

1. A ciascuna classe⁷ è assegnata un'aula didattica con specifica determina del Dirigente scolastico. A ciascun settore sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale. Non è consentito l'accesso ad altri settori.

2. Non è consentito l'accesso ad alcuno all'area degli Uffici.

3. L'accesso ai servizi igienici sarà appositamente regolato.

4. Le classi/sezioni accedono ed escono secondo una ripartizione precisa, come da determina del Dirigente. Non è consentito utilizzare fasce orarie o punti d'accesso diversi da quelli previsti per la classe.

5. Durante l'ingresso, l'uscita, qualsiasi spostamento nell'edificio e/o nell'aula, ogni alunno indosserà correttamente la mascherina chirurgica, mantenendo comunque sempre la distanza interpersonale di un metro.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche e l'uso degli ambienti a scuola

1. Ciascuna aula o spazio didattico della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro⁸;

a) la mascherina chirurgica va indossata in condizioni statiche (es. seduti al banco) e dinamiche anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro;

b) l'uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina⁹.

2. Nei limiti della possibilità saranno privilegiate le attività all'esterno.

⁷ Nella scuola dell'Infanzia l'organizzazione delle attività educative e didattiche si articola più specificatamente in sezioni. Qui si utilizzerà per comodità espositiva il termine "classe" per indicare anche la "sezione" nella scuola dell'Infanzia.

⁸ Cfr. il D.L. 111 del 6 agosto 2021. Documento citato.

⁹ Cfr. il primo dei due documenti allegati alla Circolare 10 settembre 2021 e allegati, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia - Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022).

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, **tutti** sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, le lim (o i monitor) e gli altri strumenti didattici di uso comune, ad una distanza minima di 2 metri dai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli alunni ad eccezione dei docenti di sostegno che utilizzeranno ulteriori dispositivi di protezione individuale. Nella scuola dell'infanzia, dove è difficile mantenere la distanza fisica di un metro, è prevista una didattica a piccoli gruppi stabili utilizzando ulteriori dispositivi di protezione individuale.

5. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria. Si raccomanda di mantenere aperte porte e/o finestre (a vasistas dove presenti).

6. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, vigente la zona bianca, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, saranno privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si svolgeranno attività unicamente di tipo individuale.

7. Per la Scuola dell'Infanzia, oltre a ribadire che non è previsto l'uso delle mascherine per i minori di sei anni, nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, saranno seguite le opportune accortezze:

- la stabilità dei gruppi (i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento);
- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo di ogni gruppo di bambini, con propri arredi e giochi da sanificare opportunamente;
- continua aerazione degli ambienti;
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini;
- il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati;
- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili, con utilizzo anche in tempi alternati da parte dei gruppi, previa pulizia delle eventuali strutture.

8. Per la Scuola dell'Infanzia, in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, è d'obbligo l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si deve assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale. Ove necessario, i pasti saranno organizzati con turnazione per mantenere il distanziamento fisico e ridurre l'affollamento dei locali.

9. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

10. Per ulteriori e possibili misure di mitigazione/controllo da adottare in relazione ai possibili scenari epidemiologici di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione e formazione professionale) nel corrente anno scolastico, si farà riferimento alle "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)"¹⁰.

¹⁰ È il primo dei due documenti allegati alla Circolare 10 settembre 2021 e allegati, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia - Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022).

11. Ai fini del monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si farà riferimento al “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”, che si propone di attuare una campagna programmata di *testing* nella popolazione di alunni asintomatici, nelle cosiddette “scuole sentinella” (classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado). Tale piano consentirà di supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l’impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate¹¹.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

3. Alunni e personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.).

Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Nel piano di pulizia vengono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

¹¹ È il secondo dei due documenti allegati alla Circolare 10 settembre 2021 e allegati, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Documento citato.

3. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19:
- la sanificazione straordinaria va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
 - non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
 - non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
 - potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
 - si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la sanificazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) allo 0,1% (0,5% per i bagni). Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

4. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

5. Le tastiere dei distributori automatici sono periodicamente e frequentemente disinfettate. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

6. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione.

7. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, interruttori, banchi, cattedre etc.

8. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 14 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico, al Referente o ai collaboratori del D.S., deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, personale incaricato alla sua vigilanza, indossando gli idonei dispositivi di protezione individuale, deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino un alunno, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola di un

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Si fornisce qui di seguito il numero telefonico di pubblica utilità Covid-19: 1500. È stato attivato dal Ministero della Salute il 27 gennaio 2020 per rispondere alle domande sul nuovo Coronavirus. Rispondono operatori appositamente formati insieme a dirigenti sanitari.

Art. 15 - Gestione dei lavoratori, delle alunne e degli alunni fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

2. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal Medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori ai sensi dell'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e della sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77.

3. In merito alla possibilità per i lavoratori fragili di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

4. Per alunne e alunni fragili si intendono le alunne e gli alunni esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

PERSONALE ATA

SEZIONE A (NORME VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE ATA)

1. Come stabilito dal **D.L. 10 settembre 2021, n.122**:

a) dall'11 settembre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque** (personale scolastico, genitori, soggetti terzi etc.) accede alle strutture dell'Istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19;

b) la disposizione di cui al punto a) non si applica ai bambini e agli alunni/e;

c) la disposizione di cui al punto a) non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

d) la violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi della normativa vigente.

2. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.

3. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura corporea oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e adottare comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

5. Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'Istituto.

6. Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'Istituto.

7. Si raccomanda l'igiene delle mani e l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici, In particolar modo prima della distribuzione di materiale vario all'utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.

8. Durante l'attività lavorativa è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica fornita dall'istituzione scolastica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR, quando non è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.

9. Deve essere inoltrata per tempo la richiesta di fornitura dei DPI all'ufficio personale.

10. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.

11. Nei rapporti con l'utenza bisogna utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas.

12. È da evitare l'assembramento presso i distributori di bevande e snack, nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro tra i fruitori. Si raccomanda di igienizzare le mani prima e dopo l'utilizzo.

SEZIONE B (NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA)

1. Controllare l'accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l'utenza.

2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l'utenza.

3. Controllare che, da parte dell'utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.

SEZIONE C (NORME SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI)

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.

3. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente neutro deve essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell'istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi o con macchine sanificatrici, areando successivamente i locali.

4. Si raccomanda garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria di tutti gli ambienti scolastici.

5. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate, quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

6. Nella scuola dell'Infanzia, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo, soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

7. I servizi igienici dovranno essere igienizzati dopo l'utilizzo di ogni gruppo classe, nella rispettiva fascia oraria.

8. Si raccomanda di mantenere nei bagni le finestre sempre aperte.

9. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti, compilando e sottoscrivendo al termine, con la massima attenzione, i relativi registri delle pulizie.

10. In caso di accertata positività:

- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;
- sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

PERSONALE DOCENTE

1. Come stabilito dal **D.L. 10 settembre 2021, n.122**:

a) dall'11 settembre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque** (personale scolastico, genitori, soggetti terzi etc.) accede alle strutture dell'Istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19;

b) la disposizione di cui al punto a) non si applica ai bambini e agli alunni/e;

c) la disposizione di cui al punto a) non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

d) la violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi della normativa vigente.

2. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.

3. Al momento dell'accesso agli spazi della scuola sarà rilevata la temperatura al personale.

4. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura corporea oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

5. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del D.S. (distanziamento fisico, corretto utilizzo della mascherina, lavaggio e igienizzazione delle mani etc.).

6. In qualsiasi situazione, negli spazi di pertinenza della scuola, va evitato qualsiasi tipo assembramento e mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali (con i colleghi, con gli alunni, con il personale ATA, con la D.S., con altri eventuali utenti della scuola etc.).

7. a) Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

b) Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età è raccomandata una particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/20212. I docenti dell'Infanzia utilizzeranno ulteriori dispositivi di protezione individuale (es. visiere) fornite dall'Istituzione Scolastica.

c) Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

8. Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi

negli studenti presenti all'interno dell'Istituto¹².

9. Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o simil-influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti all'interno dell'istituto o della classe (anche di eventuali utenti esterni).

10. La postazione del docente in aula deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.

11. Per nessuna ragione la disposizione dei banchi e degli arredi nelle aule potrà essere modificata.

12. È fortemente raccomandato l'utilizzo delle comunicazioni telematiche e telefoniche per qualsiasi circostanza; si limiterà la comunicazione di persona ai soli casi per i quali tale modalità si ritenga indispensabile.

13. Si raccomanda il corretto utilizzo della mascherina messa a disposizione dall'Istituzione Scolastica per ciascun docente. All'ingresso, dopo aver disinfettato le mani, il docente sostituirà la mascherina personale, con cui è giunto a scuola, con quella chirurgica fornita, che utilizzerà in tutti gli spostamenti all'interno dell'aula e all'interno della scuola e tutte le volte in cui non potrà essere garantita la distanza interpersonale.

14. Per le attività di educazione fisica, al chiuso (in locali adeguatamente aereati) o all'aperto, dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Non si potranno svolgere sport di squadra o giochi di gruppi, privilegiando le attività fisiche sportive individuali.

15. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola, i docenti vigileranno al fine di garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di alcunché (materiale scolastico, cibo, bevande etc.).

16. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora). Si raccomanda di mantenere sempre aperte porte e/o finestre (a vasistas, dove presenti). 15. I docenti cureranno attentamente l'igiene delle mani attraverso il disinfettante messo a disposizione nelle aule e nei locali scolastici. È fatto obbligo utilizzare il disinfettante prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 16. Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani degli alunni attraverso lavaggi con il sapone e/o l'utilizzo di soluzioni igienizzanti.

17. È parte integrante dell'attività educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, la bocca. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti Covid 19 presente nei plessi e su tutte le norme di igiene trasmesse dal Ministero della Salute.

18. Per le classi di scuola primaria e secondaria l'utilizzo dei bagni sarà opportunamente regolato. Non ci saranno deroghe a tale regolamento, se non per emergenze per le quali sarà previsto un bagno dedicato.

¹² Cfr. "Protocollo d'intesa". Documento citato.

STUDENTI E FAMIGLIE

1. Come stabilito dal **D.L. 10 settembre 2021, n.122**:

a) dall'11 settembre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque** (personale scolastico, genitori, soggetti terzi etc.) accede alle strutture dell'Istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19;

b) la disposizione di cui al punto a) non si applica ai bambini e agli alunni/e;

c) la disposizione di cui al punto a) non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

2. famiglie effettueranno il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di accompagnarli o mandarli a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 dell'ISS n. 58/2020.

2. I genitori non devono mandare o accompagnare a scuola i figli che abbiano (o abbiano avuto nei tre giorni precedenti) febbre oltre i 37.5°, e/o tosse e/o raffreddore e/o altri sintomi influenzali o simil-inflenzali, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.

3. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, non si svolgeranno in nessun caso attività in comune tra gruppi-classe diversi.

4. Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 111 del 2021, viene stabilito che è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

5. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria giungeranno a scuola con la mascherina personale (chirurgica, non le cosiddette "mascherine di comunità") correttamente indossata. All'ingresso, dopo aver disinfettato le mani, indosseranno la mascherina chirurgica messa a disposizione dall'istituzione scolastica per ciascun alunno, da utilizzare in tutti gli spostamenti all'interno dell'aula e all'interno della scuola e tutte le volte in cui non può essere garantita la distanza interpersonale.

6. Si raccomanda l'uso di bustine igieniche dove riporre le mascherine (personale e chirurgica) quando non è previsto l'utilizzo.

7. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori opportunamente segnalati nell'edificio.

8. Per contattare l'ufficio di segreteria e di presidenza è da privilegiare la modalità telefonica o telematica. Soltanto per quelle pratiche che non potranno essere espletate per via telefonica o telematica, il genitore accederà alla segreteria, previo appuntamento da concordare con l'ufficio. La segreteria sarà accessibile all'utenza il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 9:30.

9. Non è ammesso in nessun caso l'ingresso a scuola, negli spazi interni, di genitori o delegati, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi.

10. Il materiale didattico e ludico di classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell'infanzia saranno giornalmente igienizzati, a cura dei cc.ss.. Non è consentito portare giochi portati da casa.

11. Gli alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 11. E' opportuno che oggetti personali quali astucci, cartelle, borracce ecc. siano identificabili con nome e cognome

12. Gli alunni igienizzeranno frequentemente le mani, anche utilizzando il disinfettante disponibile in aula. Ogniqualvolta si recheranno in bagno, le laveranno con sapone asciugandole accuratamente. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni, è disponibile un dispenser con gel disinfettante.

13. Nella scuola primaria e secondaria l'accesso ai servizi igienici sarà appositamente regolato per garantirne l'utilizzo in sicurezza da parte di tutti i gruppi-classe.

14. Il ricambio d'aria in aula deve essere effettuato ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario. Sarà opportuno privilegiare l'apertura costante delle finestre a vasistas.

15. Nella scuola primaria e secondaria è prevista una pausa ricreativa di 10 minuti per la consumazione della merenda che avverrà rimanendo seduti al proprio posto. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.

16. Gli ultimi 5 min. di ogni ora gli alunni si potranno alzare indossando correttamente la mascherina e rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro sotto l'attenta sorveglianza dei docenti di classe.

17. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento saranno presenti degli adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle gambe anteriori.

18. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

19. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, a distanza di 1 m. l'uno dall'altro e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico, saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.

20. Per garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale, si prevedono ingressi e uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

21. I genitori devono impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri figli rigorosamente gli

orari indicati per l'entrata e l'uscita, che variano da classe a classe.

22. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (cortile, marciapiedi, vie, etc.).

23. Qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando sintomi compatibili con COVID-19, sarà condotto in infermeria, e affidato a personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico.

24. **Riammissione a scuola degli studenti/studentesse in caso di assenza.**

Facendo seguito alla normativa di riferimento¹³, si forniscono le indicazioni operative in merito alla giustificazione delle assenze degli/delle alunni/e per l'a.s. 2021/2022 e alla loro riammissione a scuola.

a) ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI DALLA MALATTIA

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate per motivi non sanitari (es. viaggi, motivi familiari vari, ecc.), il genitore dovrà inviare apposita comunicazione PRIMA del verificarsi dell'assenza (anche tramite il diario, per la scuola primaria e secondaria; tramite email, per la scuola dell'infanzia, all'indirizzo: LEIC86900L@ISTRUZIONE.IT).

Al rientro, i genitori consegneranno, debitamente compilato e firmato, un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, secondo l'*Allegato 2*. In questo caso, l'alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste precauzioni particolari.

b) ASSENZE PER MALATTIA

➤ **Scuola dell'Infanzia**

- dopo l'assenza per malattia **superiore a tre giorni** (quindi, dopo quattro giorni di assenza, considerando che nel computo vanno inseriti anche il sabato, la domenica e i festivi inclusi nel periodo di assenza), la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l'opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico;
- per assenze **fino a tre giorni per malattia NON Covid-19**, i genitori dovranno presentare l'autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo, *Allegato 1*, di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie **NON Covid19-correlate**.

➤ **Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado**

- dopo l'assenza per malattia **superiore a dieci giorni** (quindi, dopo undici giorni di assenza: nel computo vanno inseriti anche il sabato, la domenica e i festivi inclusi nel periodo di assenza), la riammissione è consentita previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dal pediatra. Sarà cura del pediatra/medico di medicina generale valutare attentamente l'opportunità di richiedere/eseguire test diagnostici in considerazione del quadro sintomatologico.
- per assenze **fino a dieci giorni per malattia NON Covid-19**, i genitori dovranno presentare l'autodichiarazione della non presenza di sintomi sospetti per COVID-19 tramite un modulo, *Allegato 1*, di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie **NON Covid19-correlate**.

¹³ Delibera n. 37 del 30.11.2020 Regione Puglia - L.R. del 30 dicembre 2020, n. 35, art. 28 – DGR 27 gennaio 2021, n. 131 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19 - Indirizzi operativi riapertura in sicurezza scuole nella Regione Puglia"

Si fa presente, tuttavia, che ai sensi dell'art. 28 della L. R. n.35 del 30/12/2020 "... in Puglia la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni... rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni."

c) ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO/QUARANTENA

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

La famiglia è tenuta a darne comunicazione all'Istituzione Scolastica.

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'uscita dall'isolamento.

d) ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

La famiglia è tenuta a darne comunicazione all'Istituzione Scolastica.

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare secondo le modalità previste dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

La consegna del certificato medico, ove previsto, o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell'alunno a scuola. Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

Si precisa, altresì, che, in qualsiasi caso, per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, i **genitori giustificheranno l'assenza del proprio figlio tramite:**

Registro Elettronico - sezione ASSENZE, mettendo una spunta sui giorni di assenza riportati e selezionando la motivazione scelta tra quelle presenti nel menù a tendina.

Le presenti indicazioni potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito di ulteriori disposizioni e/o chiarimenti da parte delle Autorità competenti.

Si allegano:

- **tabella 3 con schema riepilogativo per la riammissione a scuola**, estratto dalla Delibera regionale n. 37 del 30.11.2020, recante gli "Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole e nelle università della regione Puglia";
- **allegato 1- Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate** (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli altri ordini di scuola);
- **allegato 2 - Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia.**

25. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, dall'1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Saranno fornite successive indicazioni.

Normativa fondamentale recente, circolari e note istituzionali, documenti scolastici, siti web e fonti di riferimento

- Circolare 10 settembre 2021 e allegati, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022).

- Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

- Nota 30 agosto 2021, Ministero dell'Istruzione.

Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti.

- Protocollo d'Intesa 14 agosto 2021, Ministero dell'Istruzione.

Avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Anno Scolastico 2021/2022).

- Nota 13 agosto 2021, Ministero dell'Istruzione.

Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.

- Circolare Ministero Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

- Piano scuola 2021/2022 predisposto dal Ministero dell'Istruzione con Decreto n. 257 del 06/08/2021.

Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione

- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111.

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

- Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, Ministero dell'Istruzione.

Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”.

- Ordinanza Ministero Salute 22 giugno 2021, n. 256.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca».

- Circolare Ministero Salute n. 15127 del 12/04/2021.

Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.

- Circolare Ministero Salute n. 30847 del 24 settembre 2020.
Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

- Delibera n. 37 del 30.11.2020 Regione Puglia - L.R. del 30 dicembre 2020, n. 35, art. 28 – DGR 27 gennaio 2021, n. 131 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19 - Indirizzi operativi riapertura in sicurezza scuole nella Regione Puglia".

- www.governo.it

- www.miur.gov.it

- www.salute.gov.it

- www.pugliausr.gov.it

- www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/scuola

- www.gazzettaufficiale.it

- Fascicolo di sicurezza allegato al DVR dell'Istituto - Disciplinare di gestione attività scolastiche in periodo di vigenza di stato di emergenza per pandemia. Rimodulazione delle misure contenitive del rischi contagio per la riapertura della scuola in presenza a settembre 2021.

ALLEGATI

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della **QUARANTENA**¹⁴

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

¹⁴ Cfr. Circolare Ministero Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021. Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2).

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO¹⁵

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

¹⁵ Cfr. Circolare Ministero Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021. Documento citato.

Tabella 3 – Tabella riepilogo indicazioni per la riammissione a scuola¹⁶

ORDINE DI SCUOLA	DURATA ASSENZA	COSA SERVE
SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA	Maggiore di tre giorni	Certificato pediatra
	Minore di tre giorni per motivi di salute NO-Covid-19	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)
	Quarantena precauzionale volontaria	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell'individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)
	Motivi di famiglia	Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2)
ALTRI ORDINI DI SCUOLA E UNIVERSITA'	Maggiore di dieci giorni	Certificato pediatra/medico di base
	Minore di dieci giorni per motivi di salute NO-Covid-19	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenza (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni altri ordini di scuola) per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)
	Quarantena precauzionale volontaria	Autocertificazione per il rientro a scuola in caso di assenze (fino a 14 giorni) per motivi precauzionali dell'individuo e/o della famiglia e, in ogni caso, per motivi di salute NO-Covid-19 (modello Allegato 1)
	Motivi di famiglia	Autocertificazione per il rientro a scuola per assenza causata da motivi di famiglia non di salute (modello Allegato 2)

¹⁶ Cfr. *Delibera Regione Puglia n. 37 del 30.11.2020*. Documento citato.

Allegato 1 - Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate.

Alla DIRIGENTE SCOLASTICA
I.C. "Prof. Giuseppe Costantino Soz"
TREPUIZZI (LE)

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate.

(fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli altri ordini di scuola)

I SOTTOSCRITTI E

GENITORI/TUTORI DELL'ALUNNO/A.....

FREQUENTANTE LA CLASSE..... SEZIONE.....DELLA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/ SECONDARIA (indicare con una X l'ordine di scuola)

DICHIARANO

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000, di avere informato il (barrare la voce attinente)

Pediatra di Famiglia Medico di Medicina Generale Dr.ssa/Dr. (cognome in stampatello) _____ (nome in stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa] al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, in quanto l'assenza deriva da patologie NON Covid19-correlate.

Consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, **CHIEDONO** la riammissione presso il Servizio educativo dell'infanzia/Istituto scolastico/Università.

TREPUIZZI, _____

Firma genitore/tutore _____

Firma genitore/tutore _____

NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Firma _____

"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato D.Lgs 101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici obblighi di legge. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche informative privacy sul sito web istituzionale"

Si allegano i documenti d'identità.

Alla DIRIGENTE SCOLASTICA
I.C. "Prof. Giuseppe Costantino Soz"
TREPuzzi (LE)

Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia.

I SOTTOSCRITTI E

GENTORI/TUTORI

DELL'ALUNNO/A.....

FREQUENTANTE LA CLASSE..... SEZIONE.....DELLA SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/ SECONDARIA (indicare con una X l'ordine di scuola)

DICHIARANO

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, che [lo/la studente/ssa] può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza non è dovuto a motivi di salute, ma legato a:

esigenze familiari (specificare): _____

per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata.

Dichiarano, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi Covid-19 o sintomi simil influenzali.

TREPuzzi, _____

Firma genitore/tutore _____

Firma genitore/tutore _____

NEL CASO IN CUI LA DICHIARAZIONE SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Firma _____

"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato D.Lgs 101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici obblighi di legge. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche informative privacy sul sito web istituzionale"

Si allegano i documenti d'identità.